

STATUTO SOCIALE

**TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

**Art. 1 – Costituzione – Denominazione.**

È costituita, ai sensi della normativa vigente, la società cooperativa denominata: **“Società Cooperativa Sociale UNOTEATRO – Ente Terzo Settore siglabile anche con “UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.”.**

**Art. 2 – Sede e Durata.**

La Cooperativa ha sede legale in Torino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e, con delibera degli organi competenti, può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

**Art. 3 – Norme applicabili.**

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre n. 381 del 1991 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata;
- 3) le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale, in quanto compatibili;
- 4) le disposizioni del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, in quanto compatibili.

**Art. 4 – Requisiti mutualistici.**

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto (art. 111-septies disp. att. c.c).

I principi in materia di remunerazione del Capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del Patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514, comma 1, c.c., è espressamente vietato alla Cooperativa:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve tra i soci operatori;
- remunerare strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizioni ai Soci Operatori in misura superiore alla percentuale legislativamente prevista rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**TITOLO II SCOPO – OGGETTO SOCIALE**

**Art. 5 – Scopo mutualistico.**

La Cooperativa conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, nonché di perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.

112.

Gli scopi sociali si identificano con la crescita socio-educativa e culturale dei minori, al fine di ridurre le difficoltà che questi incontrano nell'affermazione delle proprie personalità e dignità in un mondo in rapida evoluzione, attraverso lo sviluppo delle arti performative, con particolare riferimento al settore teatrale destinato all'infanzia e alla gioventù.

La Cooperativa si propone di promuovere, incrementare e diffondere l'arte nell'accezione più ampia del termine e più precisamente quella teatrale.

La cooperativa si propone anche di promuovere, incrementare e diffondere qualunque altra attività culturale, artistica, ricreativa e formativa che possa contribuire allo sviluppo di conoscenze ed esperienze tra i giovani, affinché si affermino valori di pari dignità e di solidarietà reciproca tra gli individui e i popoli.

Le attività verranno svolte nel rispetto di tutte le differenze e delle specifiche identità, secondo principi di etica e solidarietà.

La Cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai propri Soci lavoratori tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale i Soci che prestano la loro attività lavorativa a favore della Cooperativa come disposto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 e successive modificazioni, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste e consentite dalla legge.

Le regole e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno, che predisposto dall'Organo Amministrativo, sarà approvato dai Soci ai sensi dell'articolo 6 legge n. 142 del 2001.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

A tal proposito è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

#### **Art. 6 – Oggetto Sociale.**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, conformemente alle disposizioni di cui art. 1 comma 1, L. 381/1991, così come modificato dall'art. 17, comma 1, D. Lgs. 112/2017, considerati gli scopi così come definiti nell'articolo precedente, ha per oggetto lo svolgimento di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare tutte le attività teatrali, espressive, linguistiche, socio-educative, pedagogiche e assistenziali prevalentemente rivolte all'infanzia e alla gioventù, volte a favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno.

Si intendono promuovere pari opportunità nel raggiungere elevati livelli culturali e

sviluppare capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, favorendo il superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita, stimolando l'apprendimento e alimentando il gusto estetico. Una proposta pedagogica che va oltre l'intrattenimento e diventa uno strumento educativo che va ad incidere sulla sfera emotiva e sulle capacità creative del singolo, senza scindere gli aspetti cognitivi da quelli emotivi, ma mantenendoli in una visione di insieme, rendendo l'esperienza dell'apprendimento completa e stimolante.

In particolare, a titolo non esaustivo, si intende compreso lo svolgimento, stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) ideazione, produzione, promozione ed organizzazione, compreso allestimento scenico di spettacoli, di rappresentazioni teatrali ed altri eventi rivolti prevalentemente ai minori e giovani;
- b) produzione, promozione e distribuzione di servizi ed eventi culturali ricreativi e di animazione rivolti prevalentemente ai minori e giovani;
- c) produzione, promozione ed organizzazione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali e musicali, incontri, scambi e iniziative culturali con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventù;
- d) realizzazione di progetti artistici e culturali pensati nella considerazione delle diverse abilità, con particolare attenzione a bambini, giovani e ad adulti con disabilità, a quelli che vivono in condizioni di disagio culturale e sociale, nonché a tutti i soggetti fragili;
- e) organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori, educatori, professionisti culturali, anche con finalità di aggiornamento professionale;
- f) qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico - didattico, culturale e socio-educativo;
- g) progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori sui diversi linguaggi espressivi finalizzati all'educazione dei minori, rivolti agli alunni, agli insegnanti ed al personale non docente della scuola di ogni ordine e grado, nonché formazione extra-scolastica, realizzata anche attraverso esperienze artistiche e teatrali, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h) gruppi di incontro dove bambini, ragazzi e adulti possano esperire i linguaggi artistici, sviluppando in modo armonico sensibilità e competenze;
- i) l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione di prodotti culturali, inerenti la letteratura, il teatro, la musica, le arti figurative, le arti applicate, lo spettacolo dal vivo, la cinematografia e l'audiovisivo, strumentali ed accessorie alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa cui si orienta tutta l'operativa dell'ente;
- j) gestione di strutture, teatri, circoli, centri e/o spazi culturali in genere, compresa la gestione di servizi organizzativi ed accessori a tali strutture, strumentali al perseguimento delle finalità di utilità sociale espresse dalla Cooperativa e all'attività educativa svolta.

Le attività sociali saranno svolte preferibilmente nell'ambito di percorsi didattici, pedagogici, artistici e culturali anche all'interno della scuola, in partnership con soggetti pubblici e privati, inserendosi nelle programmazioni educative e culturali volte a promuovere iniziative aggregative, socializzanti, e inclusive, con particolare

riferimento all'infanzia e all'adolescenza, anche come strumenti finalizzati al contrasto e al superamento delle problematiche legate al disagio, all'emarginazione e alla disabilità.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può stipulare convenzioni con Società o Enti. Può altresì acquistare, cedere e affittare immobili, attrezzature ed impianti, nonché utilizzare le risorse di lavoro e professionali di terzi, per la conduzione delle sue attività.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Art. 7 – Numero e requisiti.**

Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

#### **Art. 8 – Categorie di soci.**

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza ad una delle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- b) soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 legge n. 381/91, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci speciali di cui all'art. 9;
- d) soci persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto ai sensi dell'articolo 11 legge n. 381/91 il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali;
- e) Soci Sovventori come definiti al successivo art. 20;

#### **Art. 9 – Soci Speciali.**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere

alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari, comunque nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15 dello statuto sociale.

Le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70% (settanta per cento) di quanto previsto per i soci ordinari, devono essere sempre non inferiori al minimo di legge.

**Art. 10 – Ammissione.**

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta al

Consiglio di Amministrazione. La domanda della Persona Fisica dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e delle relative condizioni in merito al rapporto di lavoro da instaurarsi in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto;
- g) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- h) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 9 del presente Statuto.

La domanda di ammissione delle Persone Giuridiche, Società, Associazioni od Enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- i dati anagrafici comprensivi di codice fiscale e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda di adesione.

In allegato dovrà essere prodotta copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'Ente e dal Sindaco unico – se nominato – nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta, stabilendo le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione o di rigetto della domanda deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa ai soci speciali - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 11 – Versamento quota sociale.**

Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione, il cui importo potrà oscillare da un minimo di € 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre alla quota di capitale sociale, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento della quota sottoscritta deve essere effettuato con le modalità ed i tempi stabiliti nella delibera di ammissione.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

#### **Art. 12 – Diritti e doveri.**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

a) a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro dei Soci e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:

- la quota sociale, in una unica soluzione o ratealmente; (come Art. 9)
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dagli altri Organi Sociali;

c) a partecipare all'attività della Cooperativa, nelle forme e nei modi compatibili, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio. Essi metteranno a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

#### **Art. 13 – Perdita della qualità di Socio.**

La qualità di Socio si perde:

1) se il Socio è persona fisica: per recesso, esclusione, o per causa di morte;

2) se il Socio è persona giuridica: per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione.

#### **Art. 14 – Recesso.**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi mutualistici;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura – sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente Statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può far ricorso al tentativo di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 15 – Esclusione.**

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti Interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- d) non adempia, senza giustificato motivo, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo, anche dopo l'intimazione da parte degli Organi Sociali competenti, con termine di almeno 30 (trenta) giorni;
- e) venga a trovarsi, senza la prevista autorizzazione, in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7 del presente statuto, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) in qualunque modo arrechi danni gravi all'immagine, al patrimonio, ai servizi e alle strutture della Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- h) subisca, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per



inadempimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione motivata.

In ossequio al perseguimento dello scopo mutualistico tipico delle cooperative di lavoro, queste ultime debbono assicurare al socio che abbia subito un provvedimento di licenziamento un periodo minimo di permanenza allo scopo di assicurargli la possibilità di partecipare alla vita dell'impresa e alle relative scelte, potendo peraltro contribuire egli stesso alla ricerca di nuove occasioni di lavoro, così come prendere atto dell'oggettiva impossibilità della cooperativa di offrirgli occasioni di lavoro. Tale periodo minimo può durare dalla data del licenziamento fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è sciolto il rapporto di lavoro ovvero almeno 6 mesi nel caso di procedura di licenziamento collettivo qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R..

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate al tentativo di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 16 – Liquidazione.**

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristoro o ridotta in proporzione alle perdite imputabili al Capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è verificato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### **Art. 17 – Morte del socio.**

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto possono richiedere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristoro, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello che tra loro li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro sei mesi dalla data di decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

#### **Art. 18 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci uscenti e dei loro eredi.**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

#### **TITOLO IV – STRUMENTI FINANZIARI**

##### **Art. 19 – Strumenti Finanziari.**

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-octies d.a.t. c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

##### **Art. 20 – Soci Sovventori.**

La Cooperativa può, con deliberazione dell'Assemblea, costituire un Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ristrutturazione o il Potenziamento Aziendale, che costituisce una sezione del Capitale Sociale della Cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di Capitale, la Cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'Assemblea, Azioni di Sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di Soci Sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

I Soci Sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per quanto ancora vigente, sono ricompresi nella categoria dei Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni di legge relative ai Soci Finanziatori.

Ai Soci Sovventori spetta il diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci, nei limiti previsti in sede di emissione.

In ogni caso ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

I Soci Sovventori possono essere nominati Amministratori. La maggioranza degli Amministratori deve essere comunque costituita da Soci Cooperatori.

A fronte dei conferimenti dei Soci Sovventori sono emesse azioni nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai Soci Sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative azioni, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai Soci Finanziatori.

## **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

### **Art. 21 – Patrimonio sociale.**

Il Patrimonio Sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 19;
- c) dalle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 20 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote o azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita con decisione dei Soci e/o prevista per legge o per Statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 22 – Vincoli sulle quote e loro alienazione.**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata A.R. fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Entro successivi sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, il Socio può attivare le procedure di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 39 del presente statuto.

### **Art. 23 – Esercizio sociale – bilancio di esercizio.**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, presenterà il bilancio con una relazione in cui saranno indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in

conformità col carattere cooperativo della Società.

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o nota integrativa. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19;
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione delle azioni di Socio Sovventore;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura perdite di esercizio.

#### **Art. 24 – Ristorni.**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, e dopo gli accantonamenti obbligatori, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante erogazione diretta.

Allo stesso modo la suddetta Assemblea dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra, operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito Regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- mediante emissione di azioni di sovvenzione.

### **TITOLO VI - ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 25 – Organi Sociali.**

Sono Organi della Società Cooperativa:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) L'organo di controllo o revisore legale.

#### **Art. 26 – Assemblea.**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal

presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) la nomina, la revoca e la determinazione del numero degli Amministratori e gli eventuali compensi, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 4) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, dell'Organo di Controllo e la determinazione del relativo compenso, nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 5) la nomina, ove necessario, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. e la determinazione del relativo compenso nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017;
- 6) la delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione; in occasione della prima convocazione di pronuncia assembleare successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 7) le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 9) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 10) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 11) l'emissione delle azioni di sovvenzione;
- 12) la delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;
- 13) deliberare all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

In particolare, le deliberazioni di cui ai punti 7, 10 - salva l'applicazione delle modalità semplificate previste dalla legge per l'avvio delle procedure di liquidazione volontaria qualora ricorra una causa di scioglimento ex lege - devono essere verbalizzate da notaio.

#### **Art. 27 – Convocazione dell'Assemblea.**

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione (fissata in un giorno diverso da quello della prima), mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati

espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci).

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni dell'assemblea potranno tenersi anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra i soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla vigente legislazione.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, ove nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

#### **Art. 28 – Costituzione e quorum deliberativi.**

L'Assemblea, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione dei casi previsti dai punti 7, 9 e 10 del precedente articolo 26 è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 29 – Votazioni.**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

#### **Art. 30 – Diritto di voto – Rappresentanza in Assemblea.**

Hanno diritto di voto nelle Assemblee coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci

da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con il versamento della quota sociale e che non siano stati messi in mora dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservarsi a cura della Cooperativa, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco.

Ogni socio non può avere più di una delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 31 – Presidenza dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 32 – Il Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Amministrativo della Cooperativa. È composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea che di volta in volta ne determina il numero preciso.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi, e scade con la presentazione del terzo bilancio.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C., comma 2.

Fermo restando il requisito di onorabilità previsto per tutti gli amministratori, per gli amministratori "non soci" sono richiesti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 7, comma 3, del d.lgs 112/2017.

I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di formale convocazione, quando vi intervenga la totalità degli Amministratori in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri

presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente, fermo restando che all'adunanza sia presente la maggioranza degli amministratori.

Delle deliberazioni dell'organo amministrativo si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2475, comma 4 c.c., le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante partecipazione in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto del verbale;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo quindi che si tratti di seduta totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

il tutto nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità tra gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla Assemblea dei Soci dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, con una formale deliberazione in cui sono evidenziati contenuto, termini, modalità e limiti della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 c.c. in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Inoltre, il consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della decisione siano il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuata dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe di cui sopra in qualsiasi momento.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio



sociale di cui all'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 112/2017. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione decade al termine del mandato triennale conferito dall'Assemblea. Dopo il termine di scadenza, l'Organo Amministrativo continua a gestire l'ordinaria amministrazione. La cessazione definitiva ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha votato un nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; i Consiglieri così nominati vengono sottoposti alla ratifica della prima Assemblea dei Soci.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio all'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei Soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, ciascun Socio può attivare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli Amministratori venuti a mancare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato, stabilire e determinare l'eventuale compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, e tenuto conto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017.

#### **Art. 33 – Il Presidente.**

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente ovvero, in sua assenza, al Consigliere Anziano. L'anzianità dei Consiglieri è determinata dalla data di prima nomina e, a parità di nomina, dall'età.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e per conto della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.

#### **Art. 34 – Competenze.**

Il Presidente ha, in unione con gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'amministrazione della Cooperativa.

In particolare compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- b) la formalizzazione e la responsabilità degli atti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Soci;
- c) la rappresentanza della Cooperativa e la responsabilità unica di fronte ai terzi e in giudizio, nonché per quanto attiene gli obblighi di legge in materia previdenziale, della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, della riservatezza dei dati e altri obblighi similari; in ogni caso le decisioni assunte sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- d) assumere, in caso di urgenza, tutte le decisioni che ritiene necessarie, salvo

sottoporle alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;

e) stipulare i contratti e le convenzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione;  
f) la nomina di Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;

g) il conferimento di Procure Speciali per singoli atti o categorie di atti, sempre in piena osservanza delle norme di legge che regolano la materia e della delega del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto.

L'eventuale compenso del Presidente è deliberato dall'assemblea nel rispetto del criterio di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 del d.lgs 112/2017.

#### **Art. 35 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.**

Per i casi in cui sia obbligatorio dalla normativa tempo per tempo vigente o sia voluto dall'Assemblea, la società nomina un Sindaco o un Revisore.

Salva disposizione contraria di legge, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti dei cod. civ.

È facoltà comunque dei soci, in osservanza della normativa tempo per tempo vigente:

- affidare la revisione legale dei conti, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro;
- nominare, in luogo del sindaco unico, quale organo di controllo, un collegio sindacale, anche con funzione di revisione legale dei conti.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, il Presidente è eletto dai soci con propria decisione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di nomina di Collegio Sindacale, tutti i riferimenti contenuti nel presente statuto al Sindaco si intenderanno riferiti al Collegio Sindacale, senza che occorra novellare lo statuto stesso e con l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti.

In caso di nomina di una Società di Revisione i riferimenti del presente statuto al Revisore si intenderanno riferiti anche alla Società di Revisione.

L'Organo di Controllo e di Revisione Legale durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di Controllo in forma collegiale si tengano con mezzi di telecomunicazione (sia video sia solo audio), a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, che presiede la seduta.

Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri e modalità di funzionamento dell'organo si applicano le disposizioni dettate per le società per azioni.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora per qualsiasi motivo – morte, decadenza o rinuncia - venga a mancare un Sindaco effettivo subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica

fino alla delibera assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

L'Organo di Controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

L'Organo di Controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, l'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, l'Organo di Controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dell'Organo di Controllo, l'accesso a informazioni riservate.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## **TITOLO VII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 36 – Scioglimento anticipato.**

La Cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più Liquidatori determinando:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- b) a quali di essi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri spettanti ai Liquidatori.

### **Art. 37 – Devoluzione patrimonio finale.**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio Sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso ai Soci del Capitale Sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### **Art. 38 – Regolamenti.**

Per disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti - determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - che saranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 2521 c.c..

### **Art. 39 – Clausola di conciliazione ed arbitrale.**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.